

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1867
<b>Data della delibera</b>	02-12-2021
<b>Oggetto</b>	Conferimento incarico
<b>Contenuto</b>	Costituzione nel Giudizio di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Firenze promosso dai Signori M.M. e L.G. nei confronti di Azienda USL Toscana Centro e QBE Insurance (Europe) Limited. Conferma incarico difensivo Avvocato Paolo Pisani.

<b>Dipartimento</b>	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
<b>Direttore Dipartimento</b>	PESCINI LORENZO
<b>Struttura</b>	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
<b>Direttore della Struttura</b>	FEDERIGI PAOLO
<b>Responsabile del procedimento</b>	PAPANI MATTEO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
35.285,57	Oneri Legali	3B070303	2021

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Premesso che**

- con Atto di Citazione notificato in data 21.07.2010 i Signori M. M. e G. L. convenivano in giudizio, avanti al Tribunale Civile di Firenze, l’Azienda USL 10 di Firenze ed il Dr. A. S., al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asserivano subiti dal figlio minore M. E. al momento del parto avvenuto in data 22.06.2004 presso il Centro nascite Serristori in Figline Valdarno;

- detto Atto veniva trasmesso dai competenti Uffici alla Compagnia Assicuratrice QBE Insurance che, all’epoca dei fatti, garantiva l’Ente con Polizza n. 009211012006/3 per i danni da Responsabilità Civile Generale e per le spese per resistere all’azione dei danneggiati;

- la Compagnia Assicuratrice QBE assumeva la difesa in Giudizio dell’Azienda;

- con Delibera del Direttore Generale n. 665 del 25.10.2010, veniva disposta la costituzione in giudizio di quest’ultima, nonché la nomina dei Legali fiduciari – Avvocati Giuseppe Galgano e Raffaello Carusi – con oneri a carico della stessa Compagnia;

- si costituiva altresì il Dr. A. S. chiamando in causa la propria Compagnia Assicuratrice Reale Mutua;

- con Sentenza n. 2732 del 03.09.2013, il Tribunale Civile di Firenze rigettava la domanda formulata sia nei confronti del Dr. A. S. sia nei confronti dell’Azienda Sanitaria per i motivi ivi meglio indicati;

- con Atto di Citazione in Appello ritualmente notificato i Signori M. M. e G. L. citavano l’Azienda Sanitaria e la Compagnia Assicuratrice QBE Insurance al fine di ottenere l’annullamento e/o la riforma della Sentenza di Primo Grado;

- si costituivano in Giudizio l’Azienda Sanitaria e la Compagnia Assicuratrice QBE, nominando quale difensore l’Avvocato Silvia Traverso;

- con Sentenza n. 996 dell’08.05.2018 la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento delle domande avversarie e con riforma della Sentenza di Primo Grado, condannava l’Azienda Sanitaria e la Compagnia Assicuratrice in solido tra loro all’integrale risarcimento dei danni subiti dagli Appellanti e dal piccolo M.E. che la difesa avversaria conteggiava complessivamente (capitale, interessi e spese legali) in Euro 2.694.419,82;

- con lettera del 16.05.2018 Armour Risk/QBE comunicava all’Azienda: a) di riservare i diritti nei limiti dell’importo di Euro 305.000,00 (entro le somme previste in franchigia) già comunicato in data 12.09.2017 a definizione transattiva della controversia, non accettata dall’Azienda con determinazione del Comitato Regionale Valutazione Sinistri (CRVS) del 12.10.2017 ritenendo corretta e ben motivata la Sentenza di Primo Grado; b) di provvedere a promuovere autonomamente nell’interesse di QBE Ricorso in Cassazione, con revoca dell’incarico conferito all’Avvocato Silvia Traverso che provvedeva altresì a comunicare in data 28.05.2018 rinuncia al mandato difensivo conferitole;

- i Signori M. M. e G. L. azionavano titolo esecutivo nei confronti di QBE mediante notifica della Sentenza con Formula esecutiva ed Atto di Precetto;

- in data 19.06.2018 la QBE depositava, per il tramite del nuovo difensore Avvocato Maria Rindella, Istanza per la provvisoria sospensione dell'esecuzione della Sentenza n. 996 dell'08.05.2018 che la Corte d'Appello in pari data, rigettava, nonché Istanza di correzione dell'errore materiale di detta Sentenza nella parte in cui, sempre la Corte d'Appello, *"condanna l'Azienda USL 10 di Firenze e QBE Insurance in solido tra loro.."* senza che parte Appellante abbia espressamente rassegnato e formulato nelle conclusioni domanda di condanna nei confronti di QBE, con fissazione dell'Udienza Camerale per il giorno 18.07.2018;

- che dette vicende poste in essere dalla Compagnia Assicuratrice, alla quale unicamente compete la presa in carico e la gestione dei sinistri in copertura, hanno comportato manifeste violazioni degli obblighi contrattuali previsti nelle disposizioni della Polizza Assicurativa, ed alla medesima contestati con lettere del 23.05.2018 e 04.06.2018 a firma del Direttore della SOS Gestione del Contenzioso, ed altresì hanno reso necessario per l'Azienda, procedere autonomamente nella difesa dei propri diritti e interessi con riserva di agire con autonomo Giudizio nei confronti della Compagnia Assicuratrice QBE al fine di ripetere le somme che l'Azienda dovrà indebitamente sostenere per le difese de qua e per il ristoro del danno subito;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1153 del 26.07.2018 veniva disposto di costituirsi nel Giudizio ex Art. 288 c.p.c. avanti la Corte d'Appello di Firenze per l'Udienza Camerale del 18.07.2018 per la correzione dell'errore materiale della Sentenza di Primo Grado principalmente per aver assunto QBE Insurance, ex Art. 1273 c.c., l'accollo dell'obbligazione risarcitoria a manleva dell'Ente in caso di eventuale condanna, nonché di procedere alla proposizione del Ricorso in Cassazione ex Art. 360 c.p.c. al fine di vedersi confermare la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 2732 del 03.09.2013 ritenuta giusta, correttamente ed esaurientemente motivata e rispondente ai criteri di legge, nonché per ottenere il rigetto integrale delle domande proposte dagli attori o, almeno, la loro riduzione nel quantum, nominando difensore per entrambi i Procedimenti l'Avvocato Paolo Pisani, Legale fiduciario dell'Ente, esperto in materia di Responsabilità Professionale già nominato in analoghe vertenze;

- che in data 25.07.2018 veniva notificato all'Azienda Sanitaria Ricorso in Cassazione da parte della Compagnia Assicuratrice QBE che procedeva autonomamente ad impugnare la suddetta Sentenza n. 996 dell'08.05.2018 della Corte d'Appello di Firenze a tutela e difesa esclusiva dei propri diritti;

- che con ordinanza n. 25878/2020, pubblicata in data 16.11.2020, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda e assorbito il ricorso di QBE, cassando la sentenza impugnata nei termini meglio specificati dal medesimo provvedimento e rinviando alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione;

**Preso atto che** con atto di citazione in riassunzione notificato all'Azienda e a QBE Insurance (Europe) Limited i Sig.ri M.M. e G.L. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio M.E.hanno chiesto alla Corte d'Appello di Firenze di *"accertare e dichiarare la responsabilità della Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro ... in relazione ai fatti descritti negli atti di causa e, per l'effetto, condannare la stessa nonché la sua compagnia assicurativa QBE..., in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni da quest'ultimi patiti, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura richiesta e che comunque si riterrà provata all'esito della causa e, in subordine, anche in via equitativa; in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, ivi comprese quelle di c.t.u. e c.t.p., e compenso di lite dell'intero giudizio così come articolatosi nei vari gradi?"*;

**Ritenuto necessario** costituirsi nell'instaurato Giudizio di Riassunzione nei termini di legge, al fine di difendersi dalle pretese avversarie, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Paolo Pisani e conferendo altresì allo stesso ogni più ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie e comunque idonee alla tutela dell'Ente anche per eventuali e ulteriori fasi e Gradi di Giudizio, con elezione di domicilio presso e nel suo Studio posto in Firenze, Via XX Settembre n. 6;

**Considerato che** il compenso previsto per detta attività difensiva sia da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge, spese vive da documentare, con imputazione al bilancio aziendale;

**Considerato che** l'Avvocato Paolo Pisani ha trasmesso alla SOC Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) per la somma complessiva, comprensiva degli accessori di Legge, di € 35.258,57, oltre spese vive da documentarsi;

**Considerato che** in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019 gli incarichi legali di patrocinio e/o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi esclusi dalla generale normativa in tema di appalti *“in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente caratterizzato dalla massima riservatezza”* tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente all'esercizio di pubblici poteri con l'ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro 40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo Professionista anche in assenza di preventiva selezione

**Rilevato che** è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., data l'urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio nei termini di legge;

**Preso atto che** il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il presente atto attesta la sua regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e la congruenza del medesimo con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

**Su proposta** del Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi;

**Acquisito il parere favorevole** del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1) di costituirsi, nei termini di legge, nell'instaurato Giudizio di riassunzione introdotto dai Sig.ri M.M. G.L., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio M.E., innanzi alla Corte d'Appello di Firenze al fine di difendersi dalle pretese avversarie, confermando l'incarico difensivo all'Avvocato Paolo Pisani e conferendo altresì allo stesso ogni più ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni giudiziarie e comunque idonee alla tutela dell'Ente anche per eventuali e ulteriori fasi e Gradi di Giudizio, con elezione di domicilio presso il suo Studio, posto in Firenze, Via XX Settembre n, 6;

2) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall'Avvocato Paolo Pisani redatto ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di Euro 35.258,87 (comprensiva di oneri accessori di legge) oltre spese vive documentabili, con imputazioni al Bilancio Aziendale;

- 3) che anche il compenso per l'eventuale successiva attività posta in essere dalla Professionista in esecuzione della presente deliberazione sarà da calcolare in osservanza ed in applicazione dei minimi tariffari ordinistici ai sensi del D.M. n. 55/2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi) e della delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.6.2016 (Approvazione procedura affidamento incarichi Avvocati esterni), oltre oneri di legge e spese vive da documentare, con imputazione al bilancio aziendale;
- 4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 6) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 1867 del 02-12-2021

In pubblicazione all'Albo dell'Azienda Usi dal 02-12-2021 al 17-12-2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 02-12-2021